

SENTENZA

Cassazione penale sez. IV - 03/07/2025, n. 31136

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore	- Presidente
Dott. SERRAO Eugenia	- Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria	- Relatore
Dott. ANTEZZA Fabio	- Consigliere
Dott. GIORDANO Bruno	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi

proposti da:

Ca.An. nato a P il Omissis
Da.Do. nato il Omissis
Da.Ar. nato il Omissis
Ra.Gi. nato il Omissis

avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso con riferimento alla
parte COMPUTARO LAVORAGNA ANGELO; annullamento con rinvio, in punto di
liquidazione spese, quanto al ricorso presentato nell'interesse delle parti
civili.

È presente l'avvocato CALDERONE DOMENICO del foro di TORINO in difesa
delle parti civili Da.Do., Da.Ar., Ra.Gi., il quale deposita conclusioni
scritte, nota spese, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede
l'accoglimento.

È presente l'avvocato BELLORA CORRADO del foro di AOSTA in difesa di
Ca.An., il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
L'avvocato BELLORA anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega
orale, dell'avvocato OBERT GINO del foro di TORINO difensore di Ca.An., si
riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 novembre 2022, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Aosta ha assolto Ca.An. dal reato di cui all'articolo 589, commi 1 e 2, cod. pen. per insussistenza del fatto. Era contestato al predetto di avere cagionato la morte del dipendente

Da.Gi., nella qualità di datore di lavoro della persona offesa, in quanto amministratore unico della ditta "Gamputaro La.Do. impresa individuale".

La persona offesa precipitava in un dirupo durante l'attività lavorativa svolta in un cantiere sito in Aosta, sulla strada statale n. 26, nel tratto compreso tra Pré Saint Didier e La Thuile, dove si realizzavano lavori di scarnificazione del manto stradale e di scavo del sedime con ricollocazione di nuove tubature per il ripristino di un collettore fognario.

Alla stregua della contestazione elevata a suo carico, si addebitava all'imputato di avere agito con imprudenza, imperizia e negligenza, nonché di avere violato le seguenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: art. 2087 cod. civ., che prescrive al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, in modo da garantire la loro incolumità dai pericoli derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa; art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/08, che prescrive al datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h), del citato decreto legislativo, avente i contenuti riportati nell'allegato quindicesimo, avuto riguardo al fatto che il piano sostitutivo di sicurezza adottato non individuava in modo idoneo e preciso le lavorazioni da svolgere nel cantiere e le relative misure di protezione e prevenzione; art. 122, comma 1, D.Lgs. 81/08, che prescrive al datore di lavoro di adottare idonee opere provvisorie o comunque le necessarie precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta di persone e di cose, avuto riguardo al fatto che il cantiere all'interno del quale era impegnato il lavoratore non era dotato di idonee protezioni laterali, sebbene un lato del medesimo fosse prospiciente ad un burrone; art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08, il quale prescrive al datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici di adottare misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato tredicesimo, avuto riguardo al fatto che l'area di cantiere non era dotata di un bagno chimico effettivamente fruibile dai lavoratori impegnati nelle lavorazioni.

2. Esaminate le risultanze processuali, il primo giudice, rivolgendo la propria attenzione al profilo della causalità della colpa, sosteneva che dovesse escludersi che il decesso fosse riconducibile alla mancata installazione in cantiere del bagno chimico ed alla esistenza del solo guardrail come protezione da cadute accidentali nell'area di cantiere. Sotto il primo profilo, il Tribunale riteneva che le indagini non avessero condotto alla prova che il lavoratore deceduto si fosse portato oltre il guardrail per espletare un bisogno fisiologico, posto che non erano state rinvenute tracce di urina nei possibili punti di caduta e all'interno della vescica dell'operaio in seguito all'esame autoptico. Sotto il secondo aspetto, la presenza di uno spazio di oltre 1 metro tra il guardrail ed il precipizio, unitamente alla carenza di prove circa il fatto che, al momento della caduta, la vittima stesse lavorando nell'area in questione, consentivano di ritenere che la precipitazione non fosse avvenuta in conseguenza della violazione della regola cautelare relativa alle barriere di delimitazione del cantiere.

La Corte d'Appello è addivenuta alla pronuncia di condanna dell'imputato, andando in diverso avviso rispetto al primo giudice. Ha sostenuto che non fosse rilevante nella vicenda in esame accertare con sicurezza quali fossero le ragioni che avessero indotto Da.Gi. a portarsi in prossimità del burrone, in quanto la violazione delle norme cautelari attribuite all'imputato avevano avuto una rilevanza causale certa rispetto all'infortunio mortale.

Sebbene, si legge in motivazione, non sia stato possibile appurare con certezza quali fossero le mansioni affidate alla persona offesa nel giorno del tragico evento, anche per le carenze presenti nel piano sostitutivo di sicurezza, il complesso delle attività previste presso il cantiere comportavano anche la necessità di realizzare lavorazioni da compiersi al di là del guardrail. Sul punto, ha osservato la Corte territoriale, del tutto condivisibili sono le considerazioni svolte dal Pubblico ministero nell'atto di appello proposto, in cui si evidenzia come la natura delle lavorazioni svolte prima del 12 febbraio 2021, data dell'incidente, e di quelle svolte in seguito, comportasse la chiara necessità di portarsi oltre il guardrail, peraltro notevolmente rialzato il giorno precedente a quello dell'infortunio.

Il fatto che l'area al di là del guardrail fosse da considerarsi a tutti gli effetti area di cantiere, avrebbe dovuto comportare la necessità di installare idonee barriere di delimitazione, del tutto assenti al momento il sinistro. In ogni caso, anche se si dovesse ritenere che il lavoro terminasse in corrispondenza del guardrail ciò non avrebbe fatto venire meno l'obbligo giuridico

di realizzare da parte del datore di lavoro una ben precisa delimitazione dell'area con barriere di protezione a norma di legge.

Passando ad esaminare le violazioni delle norme cautelari contestate nel capo di imputazione, accanto ad un profilo di colpa generica, osserva la Corte d'Appello, sono da addebitarsi all'imputato profili di colpa specifica, determinati dalla violazione degli artt. 96, comma 1, lett. g), 122, comma 1, e 96, comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08. Nell'apprezzamento del collegio tutti gli addebiti contestati all'imputato sarebbero fondati, sebbene solamente i primi tre abbiano rivestito una rilevanza causale rispetto all'evento morte.

Ha poi escluso che la condotta serbata dal lavoratore avesse i connotati di una condotta anormale.

3. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e le parti civili costituite.

Quanto al ricorso dell'imputato i motivi di doglianza possono essere così riassunti.

l) Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 41, comma 2 e 43 cod. pen. per violazione del principio della cosiddetta causalità della colpa; erronea applicazione di norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 2087 cod. civ., 96 e 122 D.Lgs. 81/08; vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità delle argomentazioni a sostegno del decum.

La sentenza di primo grado ha motivato l'assoluzione dell'imputato alla luce del principio della causalità della colpa, affermando esplicitamente l'insussistenza di un rapporto eziologico tra le violazioni contestate all'imputato e l'incidente occorso. Ha sostenuto, correttamente, che non ogni evento possa essere imputato a colpa del soggetto garante, ma solo quello riconducibile causalmente alla condotta posta in essere in violazione di regole cautelari destinate a prevenire quel determinato accadimento. A tal fine è necessario valutare se il rispetto della regola cautelare violata avrebbe evitato il fatto con certezza ovvero con alto grado di probabilità logica.

Detto profilo non è stato mai affrontato dalla Corte di appello in sentenza, tenuta a fornire una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento dell'esito assolutorio, benché abbia rivestito carattere di centralità nella decisione di primo grado.

È pacifico in atti che l'area al di là del guardrail non avrebbe dovuto essere in alcun modo interessata da lavorazioni il giorno dell'infornuto. Tale circostanza risulta acclarata attraverso le prove testimoniali raccolte e sulla base della informativa AUSL del 15/2/21.

Dagli atti emerge che Da.Gi., quel giorno, doveva lavorare a 36 metri di distanza dal precipizio (cfr. in particolare informativa AUSL del 15/2/2021 e sentenza di primo grado a pag. 5); per portarsi in prossimità del burrone era necessario il superamento volontario di una barriera alta più di un metro, come risulta dalle testimonianze di Ca.Lu., Ca.Ch., La.Do., Me.Sa., dall'esame del C.T. Ing. Ve. oltre che dall'informativa AUSL del 15/2/2021. Oltre la barriera, vi era ancora un percorso di circa 2 metri prima di arrivare allo strapiombo (cfr. informativa AUSL 15/2/2021 ed esiti della consulenza di parte redatta dall'ing. Ve.).

Alla stregua delle emergenze probatorie, risulta evidente come l'operaio abbia scavalcato volontariamente la barriera, avanzando, altrettanto volontariamente, sino all'orlo del precipizio.

A fronte di tutti questi dati di fatto (indiscutibilmente accertati, come attestano le testimonianze e i documenti in atti), la Corte d'Appello non spiega in alcun modo quale incidenza causale abbiano avuto le presunte violazioni delle norme antinfortunistiche contestate, le quali, oltretutto, risultano essere insussistenti.

Invero, in presenza di un gesto volontario, che comporta il superamento di una barriera alta più di un 1 metro attraverso il suo scavalco o il passaggio al di sotto di essa, è piuttosto evidente che alcun obbligo di prevedibilità possa essere preteso in capo al datore di lavoro.

Le presunte violazioni antinfortunistiche si appalesano insussistenti e, comunque, prive di efficacia causale in relazione alla caduta patita dalla persona offesa.

Alla stregua di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe violato l'art. 2087 cod. civ., riferito all'assenza di cartellonistica, l'art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 relativo al piano di sicurezza, l'art. 122, comma 1, D.Lgs. 81/08 relativo alle opere provvisionali.

Nessuna di dette violazioni sarebbe stata, in realtà, in grado di scongiurare l'evento.

La considerazione in base alla quale un'appropriata segnaletica avrebbe, con alto grado di probabilità logica, evitato la caduta, è del tutto irragionevole. La presenza del c.d. "Orrido di Pré St. Didier", attrazione turistica conosciuta in tutta la Valle d'Aosta, è nota a chiunque ed un cartello di avvertimento del pericolo sarebbe stato totalmente superfluo.

Quanto alla delimitazione dell'area con barriere regolamentari, la Corte di merito ha considerato il nesso causale con riferimento ad ipotetiche lavorazioni a farsi, ignorando le testimonianze rese dal Direttore dei lavori e dagli altri testi esaminati, che hanno escluso la necessità di lavorazioni da effettuare al di là del guardrail. È certo che l'infortunato non ha superato il guardrail nel punto in cui l'altezza era pari a 90 cm, dove si trovavano gli altri operai, e neppure nel punto nel quale il guardrail era stato sollevato a 1,60 metri. Egli ha scavalcato volontariamente la barriera, alta più di un metro, ponendo in essere un gesto deliberato e non naturale rispetto a un ostacolo che era certamente idoneo a fungere da barriera. Deve in proposito considerarsi che il punto 2.1.5.4 dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 (al quale lo stesso articolo 122 rimanda) ammette l'equivalenza al parapetto di "qualsiasi protezione realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso".

Evidentemente, detta cautela deve essere valutata non in modo generico ed astratto, bensì con riferimento al punto interessato dall'evento infortunistico. Il fatto che il superamento della barriera possa essere avvenuto in un punto nel quale essa era stata sollevata ad un'altezza di 1,60 m., passando al di sotto, si traduce in un autentico travisamento delle emergenze probatorie: il dato, infatti, è escluso in radice dalla dinamica dell'infortunio risultante dalla stessa relazione dell'AUSL datata 15/2/2021.

Quanto al piano di sicurezza, l'affermazione in base alla quale la puntuale redazione del piano di sicurezza avrebbe fatto emergere le criticità esistenti rispetto al rischio di caduta ed avrebbe contribuito ad allertare i lavoratori è totalmente sganciata dal contesto nel quale è avvenuto il fatto: invero, nella data dell'infortunio non avrebbe potuto essere previsto un rischio relativo ad un lavoro che non doveva essere eseguito oltre il guardrail.

Alla stregua di quanto precede, se anche si volesse sostenere sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e l'evento morte, certamente non sarebbe integrato l'ulteriore rapporto causale tra le presunte violazioni antinfortunistiche e l'evento.

II) Radicale travisamento della prova con riferimento al contenuto delle testimonianze di Ca.Lu., Ca.Ch., La.Do., Me.Sa. ed agli esiti degli accertamenti svolti dall'Azienda USL Valle d'Aosta, compendiate nell'informativa datata 15/2/2021; totale mancanza di motivazione sul punto.

La Corte d'Appello, in più punti della sentenza, afferma che la circostanza che a Da.Gi. il giorno del sinistro fossero state demandate mansioni da svolgersi al di là del guardrail non può essere esclusa con certezza. L'assunto è oggettivamente errato in quanto è assolutamente certo che Da.Gi. non avesse alcun motivo legato alla sua attività lavorativa per recarsi oltre il guardrail, non essendo previste attività lavorative per quel giorno in quella zona, e comunque, anche quando avessero dovuto essere compiute, esse avrebbero dovuto svolgersi senza la presenza fisica degli operai. La circostanza è riferita da diversi testimoni oltre che dagli stessi ufficiali di P.G. intervenuti sul posto.

III) Omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento alla memoria difensiva depositata dalla difesa in grado di appello in data 9 settembre 2024 o, quantomeno, con riferimento ai rilievi in diritto formulati in essa, neppure menzionati in sentenza.

Nel corso del dibattimento di appello la difesa aveva depositato un'ampia memoria difensiva, nella quale, in tre motivi principali, veniva prospettata l'insussistenza del fatto, la carenza di

colpa dell'imputato e, nell'ultimo motivo, veniva illustrata la tesi subordinata relativa ad una possibile responsabilità del Direttore dei lavori.

La Corte d'Appello citava solo la tesi subordinata, senza mai affrontare il contenuto dei motivi principali della memoria.

Quanto argomentato nella memoria viene integralmente ribadito in questa sede, ponendosi in evidenza l'insussistenza del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento; la piena sovrapponibilità della vicenda che occupa con altro caso oggetto di disamina della Corte di cassazione (sent. n. 10363 del 29/11/2017, citata dal primo giudice), conclusosi con la conferma dell'assoluzione del datore di lavoro.

IV) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale per inosservanza di norme processuali, con particolare riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.; inosservanza della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; assoluta carenza di motivazione sul punto.

Il principio violato imponeva ai giudici di considerare e valutare tutte le alternative ipotesi ricostruttive del fatto (quella del gesto anticonservativo; quella della fotografia scattata, corroborata dall'omesso sequestro del cellulare; quella della semplice curiosità), le quali risultano prive di alcuna smentita nelle risultanze processuali ed hanno trovato numerosi riscontri in atti.

V) Eccessività della pena, sensibilmente superiore al minimo edittale. Omessa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sull'aggravante contestata.

Il comportamento altamente imprudente della vittima, come sopra ampiamente descritto, oltre ai corposi risarcimenti versati prima della pronuncia della sentenza di primo grado avrebbero dovuto indurre la Corte a contenere la pena entro i minimi di legge, con dichiarazione di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ritenuta.

4. Le parti civili costituite Da.Do., Ra.Gi. e Da.Ar. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello per violazione ed erronea applicazione degli artt. 535 e 541 cod. proc. pen., nella parte in cui il collegio non ha provveduto a liquidare le spese di costituzione delle parti civili per entrambi i gradi di merito.

La sentenza impugnata, osservano le parti civili, ha correttamente disatteso il rilievo della difesa dell'imputato - che aveva sostenuto che fosse intervenuta una revoca tacita della costituzione di parte civile in grado di appello per omessa presentazione delle conclusioni scritte - condannando l'imputato al risarcimento del danno anche in favore delle parti civili Da.Do., Ra.Gi. e Da.Ar.

In conseguenza della disposta condanna al risarcimento del danno, la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente provvedere sulla liquidazione delle spese di costituzione in giudizio per entrambi i gradi di merito, benché il precedente difensore non fosse comparso in udienza e non avesse presentato conclusioni scritte e nota spese.

Si richiama in proposito l'orientamento secondo cui "In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del solo rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria" (Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, P.C. in proc. Vacca, Rv, 267666).

Si evidenzia come nell'atto di costituzione di parte civile e nelle conclusioni scritte depositate innanzi al giudice di primo grado, oltre alla domanda risarcitoria fosse stata anche richiesta la rifusione delle spese di costituzione. Poiché la domanda non deve essere inderogabilmente formulata mediante presentazione della nota prevista dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., i giudici d'appello avrebbero dovuto condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza in favore delle parti civili per entrambi i gradi di merito.

Con memoria tempestivamente depositata in atti, la difesa delle parti civili ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso presentato dall'imputato. Ha insistito nella richiesta di accoglimento del proprio motivo di ricorso in tema di liquidazione delle spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell'imputato è infondato e deve essere rigettato.

La vicenda fattuale che occupa, dalla quale è necessario prendere le mosse onde offrire compiuta risposta alle doglianze difensive, può essere così riassunta.

La mattina del 12/2/2021 fu recuperato in fondo ad un precipizio, noto con il nome di "Orrido di Pré Saint Didier", il corpo esanime di Da.Gi., dipendente della ditta individuale "Ca.An.", impegnato, unitamente ad altri tre colleghi, in lavori urgenti presso la strada statale n. 26 nel tratto tra Pré Saint Didier e La Thuile. Gli operai presenti sul posto avevano contattato i soccorsi dopo essersi accorti dell'assenza di Da.Gi. e della presenza di tracce di scarponi sul limitare del precipizio che delimitava la sede stradale.

Sul luogo intervenivano gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. di Aosta, che redigevano una prima annotazione sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni dei tre operai presenti e sulla base dell'osservazione dello stato dei luoghi.

I lavori che si svolgevano presso il cantiere erano stati affidati in subappalto dall'ANAS alla ditta dell'odierno imputato: l'oggetto dell'appalto riguardava la scarnificazione del manto stradale e lo scavo del sedime con ricollocazione di nuove tubature del collettore fognario danneggiato. Il giorno del sinistro in cantiere erano presenti, oltre all'operaio deceduto, Ca.Ch., figlio del titolare della ditta, La.Do., fratello del titolare e l'operaio Me.Sa. Sulla base delle informazioni ricevute dai presenti, si appurava che era stato affidato a Da.Gi. il compito di scavare il terreno con pala e piccone in una zona distante circa trenta metri dal precipizio. Quanto alle caratteristiche dell'area di cantiere, essa era risultata delimitata, lato precipizio, da un guardrail e, tranne che per un tratto di circa cinque metri, da un'ulteriore protezione in cemento. Benché il contratto di subappalto lo prevedesse, presso il cantiere non era presente un bagno chimico (la ditta dell'imputato aveva invece stipulato una convenzione con un ristorante sito in Morgex per l'utilizzo dei servizi igienici e per la mensa dei lavoratori). Gli operanti intervenuti nella immediatezza del fatto non furono in grado di ricostruire i movimenti della vittima, né di formulare ipotesi circa le ragioni che avevano spinto Da.Gi. ad allontanarsi dalla zona interessata dalle lavorazioni a lui affidate quel giorno. Nei confronti del titolare della ditta furono comunque impartite prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, avendo il personale dell'ASI- riscontrato la violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 (in ragione della carenza del Piano di Sicurezza Sostitutivo) e dell'art.96, comma 1, lett. a) del citato decreto (in ragione dell'assenza del bagno mobile in cantiere).

In data 21/8/2021 la Polizia giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, redigeva un'annotazione nella quale evidenziava come, a seguito del sinistro, nell'impossibilità di accedere all'area al di là del guardrail, sottoposta a sequestro, i lavori di ripristino del calcestruzzo sovrastante la tubatura sostituita non fossero stati completati, circostanza dalla quale era desumibile l'impossibilità di portare a termine le lavorazioni sul posto senza accedere all'area prospiciente al burrone. Inoltre, si poneva in evidenza come il guardrail fosse stato portato ad un'altezza di 1,60 m. dal piano di calpestio.

Con integrazione d'indagine del 27/8/2021, il Dipartimento di prevenzione dell'A.U.S.L. affermava che non si potesse escludere che il giorno del sinistro il lavoratore deceduto avesse dovuto svolgere lavorazioni oltre il guardrail, in quanto tale area era risultata agevolmente accessibile.

1.1. Il primo giudice aveva motivato l'assoluzione dell'imputato escludendo l'esistenza della violazione delle norme antinfortunistiche contestate nella imputazione, e comunque escludendo l'esistenza di un nesso eziologico tra dette disposizioni e l'evento verificatosi. La ragione era individuata nel riconoscimento di un comportamento esorbitante della vittima, che aveva, si legge in sentenza, volontariamente scavalcato il guardrail, portandosi sull'orlo del precipizio per ragioni rimaste ignote.

In base all'assunto del primo giudice (pag. 33 della sentenza del Tribunale), "la vittima, per motivi che processualmente devono ritenersi ignoti, è passata oltre il guardrail e ha percorso lo spazio di oltre un metro tra il guardrail stesso ed il precipizio". Esisterebbe, si legge in motivazione, una chiara similitudine, se non addirittura una completa sovrapposibilità, con il caso venuto in rilievo nell'ambito di una pronuncia non risalente di questa Corte (Sez. 4, sent. n. 10363/2018), in cui un operaio aveva volontariamente scavalcato una barriera di protezione dell'altezza di circa 110 cm., collocata ad una distanza dal precipizio variabile tra 50 e 160 cm., ed era ivi caduto trovando la morte.

Nel caso richiamato era stato riconosciuto un comportamento "esorbitante" del lavoratore rispetto alle mansioni affidategli; i garanti della sicurezza, avendo adempiuto agli obblighi prevenzionali imposti dalla normativa in materia - essendo le barriere presenti nel cantiere idonee a prevenire rischi di caduta nel vuoto - erano stati mandati esenti da responsabilità, non dovendo rispondere di una condotta "imprevedibilmente colposa" posta in essere dalla vittima.

Sulla base di un parallelismo con il caso esaminato nella richiamata pronuncia di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Parte pubblica, il primo giudice ha ritenuto di mandare assolto l'imputato dal reato a lui ascritto. Escluso, sulla base delle emergenze in atti, che la persona offesa si fosse portata oltre il guardrail per espletare un bisogno fisiologico, ha sostenuto che l'operaio deceduto avesse volontariamente superato il guardrail, per ragioni non collegate all'attività lavorativa da svolgere, incorrendo in un comportamento esorbitante ed esponendosi ad un rischio che il datore di lavoro non era tenuto a governare. Ha infatti considerato che il guardrail fosse una protezione idonea ad impedire che gli operai potessero raggiungere la zona prospiciente la scarpata, non essendovi un "immediato pericolo di caduta dall'alto", stante la esistenza di un corridoio tra la barriera autostradale ed il precipizio superiore ad un metro.

1.2. La Corte d'Appello, è addivenuta a diverse conclusioni, ritenendo che - datore di lavoro della persona offesa - dovesse addebitarsi la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro causalmente collegate all'evento morte dell'operaio, sebbene il fatto si inserisse in un contesto nel quale non erano state acclarate le ragioni della caduta nel precipizio della vittima.

Nella specie, anticipando quanto si dirà più dettagliatamente nel prosieguo, i giudici di appello hanno ritenuto di ravvisare a carico dell'imputato la violazione dell'art. 122 D.Lgs. n. 81/08, che impone al datore di lavoro di adottare, nei lavori in quota, idonee opere provvisorie atte ad eliminare i pericoli di caduta dei lavoratori, essendo l'area di lavoro nella quale era impegnata la vittima prospiciente ad una scarpata con un salto di roccia di oltre cento metri. Hanno poi attribuito rilievo causale anche alla violazione dell'art. 89, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/08, osservando che, ove il Piano Sostitutivo di Sicurezza fosse stato aggiornato e redatto in modo puntuale, non soltanto avrebbe favorito l'emersione delle criticità esistenti nell'area di lavoro rispetto al rischio caduta, ma avrebbe anche contribuito ad allertare i lavoratori circa l'esistenza di tale rischio. Infine, hanno ritenuto che il pericolo di caduta avrebbe dovuto essere segnalato con apposita cartellonistica.

2. Prima di andare oltre nella disamina delle doglianze difensive, occorre soffermarsi su taluni concetti di ordine generale richiamati nel ricorso, che rappresentano la cornice entro la quale si è mossa la riflessione dei giudici di merito.

Il principio della causalità della colpa è frutto di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale da lungo tempo coltivata sulla base della testuale formulazione dell'art. 43 cod. pen., il quale esige che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero "per" inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Si è osservato come la norma esiga, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, che l'evento concretamente verificatosi rientri nello spettro della previsione della regola cautelare violata. Il rischio che si realizza e che si manifesta nell'evento dannoso patito dal lavoratore deve rappresentare la "concretizzazione" del rischio che la norma mira a prevenire. Ne consegue che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" non è sufficiente che l'evento dannoso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa, ma è necessario che venga violata una regola cautelare posta a tutela dello specifico rischio venuto in essere, dovendo l'evento rappresentare la "concretizzazione" di tale rischio lavorativo (così, ex multis Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997).

Il principio è manifestazione della esigenza di evitare forme di responsabilità oggettiva che si annidano nell'ambito della colpa derivante dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

L'individuazione della causalità della colpa rimane comunque una quaestio facti, il cui atteggiarsi nella realtà concreta viene definito dal giudice sulla base di un ragionamento che, se supportato da argomentazioni logiche e coerenti, immuni da aporie e contraddizioni, è destinato a superare il vaglio di legittimità.

Nel ragionamento posto a fondamento dell'affermazione della responsabilità per colpa, dunque, l'accertamento della individuazione della regola cautelare prelude all'ulteriore verifica circa la ratio della norma violata, che deve essere diretta a ricoprire di tutela il tipo di evento verificatosi, rientrante in un determinato ambito categoriale, al di là delle modalità disperate di accadimento del fatto storico.

2.1. Ulteriore questione che viene in rilievo nella vicenda in esame riguarda la possibilità di definire l'abnormità del comportamento del lavoratore, che consiste, secondo l'orientamento ormai consolidato, nella esorbitanza della condotta del lavoratore, il quale agisce ponendo in essere comportamenti che fuoriescono dalla sfera di governo del datore di lavoro, innescando un rischio eccentrico.

Si è invero osservato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748).

Deve comunque aggiungersi come, in presenza della violazione di una norma antinfortunistica che tuteli il rischio realizzatosi, il comportamento negligente ed imprudente del lavoratore non determina un esonero da responsabilità del datore di lavoro garante della sicurezza (in argomento cfr. Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247: "In tema di infortuni sul lavoro, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro"; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710: "In tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli)").

Il delicato confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro è comunque segnato dalla regola per cui il datore di lavoro deve farsi carico di neutralizzare i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore rientranti in un ambito di ragionevole previsione, adottando tutte le cautele necessarie. In tema di infortuni sul lavoro, infatti, il comportamento imprudente dell'infortunato non interrompe il rapporto di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento prodotto, in quanto la normativa antinfortunistica tutela i lavoratori anche contro eventuali loro atti di imprudenza o distrazione. Al riguardo, questa Corte ha reiteratamente affermato che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente e imprudente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il

rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, Rv. 259321).

La riflessione sull'argomento non si pone in contrasto con quanto stabilito nella pronuncia di questa stessa Sezione, richiamata nel ricorso, sul tema della evoluzione della normativa antinfortunistica da un modello "iperprotettivo" ad un modello "collaborativo" (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073). Nel caso oggetto della suddetta pronuncia, infatti, il datore di lavoro aveva fornito al dipendente infortunatosi tutti i dispositivi di sicurezza richiesti ed aveva adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia.

3. Ciò premesso, venendo alle doglianze difensive, si osserva come la sentenza impugnata non soffra dei vizi logici lamentati nel primo e nel secondo motivo di ricorso e come sia infondato il rilievo in base al quale non sarebbe stata offerta una motivazione c.d. "rafforzata" con riferimento all'aspetto concernente la causalità della colpa.

A differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, assume carattere di centralità nello sviluppo del ragionamento seguito dalla Corte di merito, il fatto che l'area di cantiere interessata dai lavori comprendesse anche la zona posta al di fuori del guardrail, confinante con il precipizio. Tale convincimento si fonda su argomentazioni non censurabili sul piano logico, basate su criteri inferenziali privi di aporie, desunte dalla natura delle lavorazioni svolte prima e dopo l'infortunio e dalla circostanza che il guardrail era stato rialzato ad un'altezza di m. 1,60 dal piano di calpestio prima dell'incidente (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata, in cui si legge: "non può porsi in ragionevole dubbio il fatto che il complesso delle attività previste per il cantiere prevedesse lavorazioni da compiersi anche ai di là del guardrail: sul punto, del tutto ineccepibili appaiono le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero appellante, atteso che la natura delle lavorazioni svolte prima del 12.02.2021, (demolizione del calcestruzzo oltre il guardrail, riposizionamento di quest'ultimo e liberazione del tubo sottostante) e di quelle svolte in seguito (armamento e disarmamento del muretto oltre il guardrail e collocazione di un nuovo cartello stradale) evidenzia chiaramente la necessità di portarsi oltre il guard-rail (peraltro notevolmente rialzato, il giorno precedente a quello dell'incidente a circa 1,60 m da terra, sì da renderne assai agevole il superamento)").

Diversamente da quanto rilevato nel ricorso, la Corte territoriale si è fatta carico di esaminare le testimonianze degli operai presenti nel cantiere al momento dell'accaduto, la cui versione, alla luce delle circostanze sopra riportate ed in considerazione di talune incongruenze rilevate nel loro racconto non è apparsa pienamente attendibile (cfr. pag. 9 della sentenza in nota: "Sebbene la credibilità soggettiva dei colleghi della vittima escussi a s.i.t. rimanga discutibile alla luce dei loro rapporti di parentela o lavorativi con l'imputato e altresì dubbia appaia l'attendibilità delle loro dichiarazioni (il lavoratore, dovendo svolgere attività lavorativa dall'altra parte del cantiere, nel punto più lontano dall'ingresso della galleria ove si trovavano i tre colleghi, sarebbe scivolato proprio in prossimità di questo punto senza che nessuno si sia reso conto dello spostamento o dello scivolamento) e quantunque, quindi, la circostanza che a Da.Gi. il giorno del sinistro fossero demandate mansioni da svolgersi al di là del guardrail non possa essere esclusa con certezza, neppure essa può ritenersi provata, in quanto nessun elemento conclusivo in tal senso (ulteriore rispetto all'essersi la persona offesa recata in tale luogo, dal quale è tragicamente scivolata nel burrone sottostante) è emerso nel corso delle indagini").

Il passaggio motivazionale appena riportato è significativo, in quanto rende evidente come il rilievo difensivo riguardante l'asserito travisamento delle prove testimoniali acquisite sia destituito di fondamento. La Corte di merito, infatti, recepisce esattamente il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, esprimendo, sul piano valutativo, dubbi sulla piena affidabilità del loro racconto. Questo esclude la possibilità d'individuare nella motivazione della sentenza il vizio lamentato. Il c.d. travisamento della prova presuppone, infatti, che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

3.1. Sebbene non risulti dimostrato, si legge in sentenza, che il giorno dell'infortunio fossero stati demandati a Da.Gi. compiti da svolgere oltre il guardrail, comprendendo l'area di cantiere la zona posta al di là della barriera autostradale, prospiciente al burrone, sarebbe stato preciso obbligo del datore di lavoro delimitare l'area con appositi parapetti a norma di legge, in grado di scongiurare ogni pericolo di caduta anche accidentale del personale ivi impegnato.

L'assunto è rispondente al quadro normativo delineato nel D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di assicurare tutela ai lavoratori nell'area di cantiere, preservandoli dal pericolo di cadute dall'alto ove sia presente detto rischio.

In base all'art. 122 del citato decreto, nei lavori in quota -particolarmente insidiosi per l'incolumità dei lavoratori - devono essere approntate idonee opere provvisorie atte ad eliminare pericoli di caduta dall'alto; l'art. 126 impone di munire passerelle e andatoie che si trovino ad un'altezza superiore a 2 metri di robusti parapetti ed il punto 2.1.5.1. dell'allegato XVIII descrive i requisiti tecnici del parapetto suscettibili di garantire le condizioni minime di sicurezza ("Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiè alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio"); l'art. 96 lett. b) impone che l'area di cantiere sia recintata con modalità chiaramente visibili e, alla lettera g), che sia redatto il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), i cui contenuti sono descritti nell'allegato XV; l'allegato XV, per quanto d'interesse in questa sede, richiede che nel POS sia contenuta una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all'area di cantiere e che siano indicate le misure preventive e protettive in riferimento all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; è altresì richiesto, al punto 2.2.3, lett. c), che sia effettuata un'analisi dei rischi presenti sull'area di cantiere con particolare attenzione a quello di caduta dall'alto.

Il guardrail esistente sul posto, notevolmente sollevato dal piano di calpestio, non rispondeva evidentemente ai requisiti imposti dalla normativa e consentiva, come osservato in sentenza, un agevole accesso all'area prospiciente al burrone (cfr. quanto osservato a pag. 11 della sentenza impugnata, dove si evidenzia, con argomentare logico, che, in seguito al sollevamento dal suolo del guardrail, la barriera poteva essere superata abbassandosi leggermente, senza alcun bisogno di scavalcare).

Il richiamo alla disposizione citata dalla difesa (punto 2.1.5.4 dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08), che ammette l'utilizzo di barriere equipollenti ai parapetti previsti ex lege, non è conferente, in quanto il guardrail non assicurava le medesime condizioni di sicurezza. Esso, infatti, non solo era diverso per conformazione (non era munito di correnti che consentono una presa sicura), ma era inadatto ad impedire l'accesso alla zona prospiciente il precipizio, in quanto risultava sollevato ad altezza uomo, circostanza che consentiva un agevole passaggio e non garantiva protezione in caso di cadute accidentali.

4. Il ragionamento illustrato in motivazione, sin qui riassunto, non è meritevole di essere censurato, poiché la delimitazione con idonei parapetti di un'area di lavoro prospiciente ad un burrone, il quale rappresenta per i lavoratori un fattore di rischio notevolissimo, è la misura deputata per legge a scongiurare cadute anche accidentali nel vuoto ed a preservare l'incolumità dei lavoratori nei loro movimenti. Lo stesso giudice di primo grado, ha rilevato, a pag. 32 della sentenza, che, in una informativa dell'AUSL successiva alla data dell'infortunio fu osservato che l'area oltre il guardrail fosse agevolmente accessibile ai lavoratori e che non erano state adottate le necessarie opere provvisorie atte ad impedire l'accesso oltre il guardrail.

La difesa avversa le argomentazioni portate in sentenza con considerazioni in fatto, che sfuggono al sindacato di legittimità. Insiste nel ribadire che la persona offesa, il giorno dell'infortunio, aveva il compito di lavorare ad una distanza di 36 metri dal precipizio, che aveva superato volontariamente una barriera alta più di un metro e percorso ancora circa 2 metri prima di arrivare allo strapiombo.

Riconducendo l'accaduto ad un gesto deliberato e volontario, la difesa trascura di considerare che la Corte d'Appello ha escluso, con argomentare logico, che la vittima fosse animata da intenti suicidari, non essendo emersi dalle risultanze in atti, si legge in motivazione, elementi in grado di avvalorare detta ipotesi. Quanto agli altri aspetti, il fatto che il lato del cantiere confinante con il precipizio non fosse dotato di idonei parapetti a norma di legge risulta evidente dal sollevamento del guardrail, segnalato dalla Polizia giudiziaria e dal personale AUSL nella informativa successiva alla prima.

In ordine poi alla collocazione del lavoratore a 36 metri dal precipizio, la Corte di merito, come detto in precedenza, ha ritenuto non pienamente attendibili le dichiarazioni degli altri operai

presenti in cantiere, fornendo sul punto una spiegazione coerente (si veda quanto illustrato nella nota di pag. 9 della sentenza); in ogni caso, ha sottolineato la Corte territoriale, indipendentemente dai compiti lavorativi affidati quel giorno a Da.Gi., date le caratteristiche del cantiere, affacciato su un dirupo, sarebbe stato preciso obbligo del datore di lavoro garantire la sicurezza dei movimenti degli operai in tutta l'area di cantiere.

A tal fine il datore di lavoro, si legge in sentenza, avrebbe dovuto preoccuparsi non soltanto di munire di idonei parapetti il lato confinante con il burrone, ma anche di segnalare il pericolo insito nel transito e nell'avvicinamento a quel lato, in modo da preservare l'incolumità del personale (cfr. pag. 10 della sentenza: "la Corte ritiene che integri una violazione dei doveri del datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, la mancata predisposizione, all'interno del cantiere posto sulla strada statale n. 26, di segnalazioni del pericolo di caduta dall'alto in prossimità del dirupo sul quale il cantiere stesso si affacciava: tale omissione, pacifica alla luce del materiale fotografico in atti e incontestata, risulta causalmente connessa all'evento letale occorso, in quanto un'opportuna segnalazione del rischio avrebbe indotto i lavoratori e, in specie, Da.Gi., a prestare maggiore attenzione a tale fronte di pericolo, ciò che con alto grado di probabilità logica ne avrebbe scongiurato la morte").

4.1. Vengono in rilievo le considerazioni sopra svolte in tema di causalità della colpa e comportamento abnorme del lavoratore.

Escluso che la vittima sia stata animata da intenti suicidari, e considerato che l'area di cantiere sul lato prospiciente il burrone non era dotata di idonea barriera protettiva, la morte per precipitazione dell'operaio è stata correttamente ascritta ad una colpa specifica del datore di lavoro, in conseguenza della violazione dell'art. 122 D.Lgs. 81/08.

Come detto in precedenza (par. 2.1 della parte in diritto), anche ipotizzando una concorrente condotta imprudente o negligente della vittima, che si sia avvicinata alla parte non protetta nel deambulare nell'area di cantiere, deve escludersi che il datore di lavoro possa essere mandato esente da responsabilità, essendosi concretizzato nella caduta del lavoratore il rischio che la norma violata era diretto a prevenire (cfr. quanto argomentato a pag. 12 della sentenza impugnata, dove è messo in rilievo l'alto rischio specifico di caduta dall'alto a cui erano esposti i lavoratori nell'area di cantiere: "non può sostenersi che la caduta di un lavoratore da un cantiere sito in altezza e in posizione caratterizzata da alto rischio specifico di caduta dall'alto, allorché siano del tutto carenti elementi di prevenzione e contenimento di tale rischio, esuli dalla responsabilità del datore di lavoro").

5. Ad eguali conclusioni, aggiungono i giudici di appello, si perviene ove si volesse sostenere che l'area di cantiere non comprendesse la zona posta al di là del guardrail, poiché detto guardrail non poteva essere considerato una protezione equipollente al parapetto previsto dall'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 in grado di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori; pertanto, in ogni caso, l'area dove era previsto che si svolgesse l'attività lavorativa degli operai non risultava adeguatamente protetta sul lato prospiciente il burrone. In assenza di idonea barriera protettiva delimitante l'area di cantiere, che, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08, deve essere tutta recintata, la questione riguardante la zona franca di circa due metri che separava l'area di lavoro dal precipizio non è dirimente per sostenere che il rischio di caduta degli operai fosse adeguatamente tutelato: in mancanza di un parapetto protettivo, lo spazio di circa due metri che separava l'area lavorativa dal burrone non sarebbe risultato sufficiente a contenere la proiezione di un corpo in caso di caduta o scivolamento.

Alla luce di tali considerazioni, il rilievo secondo il quale il giorno dell'infortunio non dovevano essere realizzate lavorazioni oltre il guardrail è del tutto inconferente ai fini della definizione della responsabilità dell'imputato, in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto garantire condizioni di sicurezza nell'area di lavoro, preservando il personale da possibili rischi di cadute nella zona del cantiere prospiciente al precipizio.

6. La violazione dell'art. 122 D.Lgs. 81/08, diversamente da quanto prospettato dalla difesa nel motivo terzo di ricorso (par. III.A), ha avuto incidenza causale sull'infortunio occorso. Sul punto la Corte d'Appello, con argomentare logico, ha ritenuto che, ove fossero stati predisposti parapetti a norma, la precipitazione dell'operaio non sarebbe avvenuta, non rinvenendosi in atti elementi ragionevolmente apprezzabili che possano indurre a credere che il lavoratore avrebbe

compiuto gesti inconsulti, come il volontario scavalco di un parapetto a norma per portarsi sull'orlo di un precipizio ("qualora egli stesse svolgendo attività lavorativa oltre il guardrail, una corretta delimitazione dell'area di cantiere avrebbe senz'altro impedito uno scivolamento accidentale; salvo intenti anticonservativi, i quali non vi è cagione di supporre, alcun motivo ragionevolmente ipotizzabile avrebbe avuto D'Agostino di scavalcare una barriera di altezza (minima) di un metro per portarsi sull'orlo di un precipizio").

Le ulteriori violazioni individuate dai giudici di merito, pure supportate in sentenza da argomentazioni non censurabili, hanno una funzione ancillare rispetto alla principale ragione di addebito mossa al datore di lavoro, ma egualmente significativa in termini di causalità, alla stregua di quanto logicamente sostenuto in sentenza (cfr. pag. 10 e 11 della motivazione dove si evidenzia: l'apposizione di cartelli e segnalazioni di pericolo avrebbe richiamato l'attenzione del lavoratore, scongiurando distrazioni; la puntuale redazione del PSS avrebbe fatto emergere le criticità legate alle caratteristiche del cantiere contribuendo ad allertare i lavoratori circa i rischi per la sicurezza).

Quanto alla prevedibilità del rischio concretizzatosi, la Corte di merito ha posto in rilievo come fosse altamente evidente il pericolo di caduta per gli operai derivante dalla peculiare ubicazione del cantiere (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata "Quanto alle ulteriori componenti della responsabilità colposa, pacifico il dato per cui l'evento lesivo occorso (caduta dall'alto) costituiva una concretizzazione del rischio che le suddette regole cautelari violate intendono scongiurare, non può neppure porsi in ragionevole dubbio che simile rischio fosse prevedibile ed evitabile da parte del datore di lavoro, posto che se da un lato l'opportuna individuazione (P.S.S.), segnalazione (cartelli di pericolo) e contenimento (barriere) del rischio di caduta (peraltro senz'altro esigibili dal datore di lavoro) avrebbero certamente scongiurato la morte del lavoratore, dall'altra simile rischio doveva essere senz'altro noto al datore di lavoro posto che, data la posizione del cantiere, quello di caduta dall'alto andava individuato come l'insidia di maggior rilievo per i dipendenti della società").

Quanto alle doglianze illustrate nel paragrafo III.B del ricorso, i giudici di merito hanno valutato, dopo attenta analisi, di non potere sostenere il parallelismo con la vicenda oggetto di considerazione nella pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 10363/18), più volte citata nella sentenza di primo grado e nel ricorso. Si è posto in evidenza come in quel caso fosse stato accertato un volontario scavalco delle barriere protettive da parte dell'operaio deceduto, nella ricorrenza della piena osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di tutela a lui imposti. Nel caso in esame, invece, il sollevamento della barriera ad altezza uomo, consentiva un agevole accesso all'area prospiciente allo strapiombo senza necessità di scavalco.

7. La Corte di merito non ha ignorato il contenuto della memoria depositata dalla difesa nel corso del giudizio (motivo III del ricorso). La memoria è infatti citata nel paragrafo 2.3.3 della sentenza impugnata, dove è affrontato il tema della prospettata responsabilità del Progettista e Direttore dei lavori. Ivi la Corte territoriale ha correttamente escluso che la questione potesse avere incidenza sulla vicenda oggetto della regiodicanda in termini di esclusione o limitazione della responsabilità dell'imputato (sull'argomento si veda, tra le molte, Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Bocchio, Rv. 284086: "In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato").

La mancata esplicita considerazione degli ulteriori rilievi contenuti nella memoria, non è causa di nullità della sentenza.

In termini generali, è stato affermato il condivisibile principio in base al quale "In tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione" (così Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667).

In realtà, la Corte territoriale ha implicitamente risposto alle ragioni illustrate nella memoria. Le questioni riguardanti l'insussistenza del nesso causale ed il prospettato comportamento anormale del lavoratore sono stati scrutinati unitamente alle altre doglianze dedotte nei motivi

principali d'impugnazione. Deve anche aggiungersi come, secondo consolidato indirizzo espresso in sede di legittimità, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).

8. Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato: le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, come illustrato in precedenza, sono state escluse in sentenza con argomentare logico. Si deve condividere l'orientamento secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sancito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non possa essere invocato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare una molteplicità di ricostruzioni alternative, ove tali ricostruzioni, le quali implicano valutazioni in fatto estranee al sindacato di legittimità, siano state oggetto di motivata disamina da parte del giudice di appello (ex multis Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

9. In punto di determinazione della pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante è sostenuta da conferente motivazione: la Corte d'Appello ha ritenuto, in ragione della gravità del fatto e della molteplicità delle violazioni in materia antinfortunistica riscontrate, di non accedere al beneficio richiesto.

Analoghe valutazioni sono state poste a base della commisurazione della pena in concreto irrogata.

In virtù di consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (cfr. Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004 Ronzoni, Rv. 229298).

È altresì noto l'orientamento in base al quale il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale demandatogli in tema di determinazione della pena, non sia tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze o le deduzioni prospettate dall'imputato, essendo invece sufficiente che egli dia atto delle plausibili ragioni della sua determinazione in relazione agli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Gioia, Rv. 268575: "Ai fini della determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano. Nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato").

10. I ricorsi proposti da Da.Do., Ra.Gi. e Da.Ar. devono essere rigettati.

Nell'atto di appello la difesa delle parti civili, aveva impugnato il punto relativo all'assoluzione dell'imputato e quello riguardante il rigetto delle domande risarcitorie. Nessuna doglianza era stata devoluta alla Corte d'Appello con riferimento alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza nel giudizio di primo grado.

Nell'udienza conclusiva innanzi alla Corte d'Appello, il difensore presente sulla base di delega orale del titolare si era limitato a richiamare il contenuto dell'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.

Risulta dunque dagli atti come la Corte di merito non sia stata investita della domanda di rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili oggi ricorrenti.

Pertanto, la difesa non può dolersi della mancata pronuncia sul punto (cfr. Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122: "In tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di

cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto").

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Devono essere invece riconosciute le spese di rappresentanza con riferimento al presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3960,00 oltre accessori come per legge.

11. Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili, liquidate in Euro 3.960,00 oltre accessori come per legge. Rigetta i ricorsi delle parti civili che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2025.